





# Tav.01 bis

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

**VARIANTE NORMATIVA (ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92) RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE NELLE N.T.A. dell'art. 3.2.2.16 "Boschi e foreste"  
- ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA -**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Settore VI  
Pianificazione Urbanistica - Edilizia - SUAP

IL DIRIGENTE ad interim del Settore VI Dott. Andrea Castellani

Servizio Pianificazione Territoriale: Ing. Laura Fratesi  
Arch. Marta Angeli  
Arch. Lorenzo Picchietti  
Arch. Ilaria Simoni  
Ing. Genny Boccanera

D.G.C. n°            del

maggio 2023

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di variante in oggetto riguarda una modifica normativa volta a meglio indirizzare i procedimenti autorizzativi da attivare in caso di intervento di trasformazione del territorio su aree ricomprese all'interno dei perimetri delle zone individuate come *boschi e foreste* nel Decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 21/09/1984.

La norma citata disponeva, con carattere di urgenza, una tutela "*ope legis*" su specifici ambiti paesaggistici quali i territori costieri entro 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi e i corsi d'acqua pubblici ai sensi del Testo Unico sulle Acque n. 1775 del 11/12/1933, le montagne i parchi e non da ultimo anche i boschi e le foreste, secondo un criterio di esclusiva natura morfologica, andando quindi a imporre su queste aree il cosiddetto Vincolo Paesistico, ai sensi della L. 1497/1939. La delimitazione di tali ambiti, demandata alle regioni, trova rappresentazione nelle tavolette cartografiche elaborate dalla Regione Marche nel 1985, che per il territorio comunale di Civitanova coincidono con le tavolette 125-IV-NE e 125-IV-NO.

A differenza di altri ambiti, sempre ricompresi all'interno delle Aree Tutelate per legge, per i quali la delimitazione cartografica deriva da una ricognizione di elementi statici, quali la presenza di una linea di costa o l'alveo di un fiume, e che risultano quindi essere soggetti a potenziali modifiche evolutive o involutive in tempi molto lunghi, la perimetrazione delle aree boscate risente necessariamente della continua evoluzione delle superfici coperte da vegetazione, sia a causa delle inevitabili interferenze antropiche (dismissione di coltivi con avanzamento della vegetazione pioniera ed infestante, ammaloramenti di alberature e abbandono delle pratiche gestionali...) sia a seguito del naturale sviluppo delle formazioni boschive. Questa condizione, rende, di fatto, allo stato attuale le perimetrazioni derivanti dalle cartografie risalenti al 1985 non sempre conformi allo stato della effettiva consistenza del bene da tutelare, ed inoltre, in assenza di una ricognizione aggiornata e sistematica delle superfici e delle coperture vegetali, con il rischio di escludere dalla tutela beni che al momento non ricadono all'interno delle perimetrazioni, e di includervi invece aree prive o che hanno perso la loro valenza paesistica.

Si ritiene, quindi, opportuno andare ad introdurre una norma specifica di Piano Regolatore che subordini qualsiasi intervento di trasformazione territoriale che ricada all'interno dei perimetri delle aree definite come boschi e foreste ai sensi del D.M. 26/09/1984, così come riportati negli elaborati integrativi del PRG, alla preventiva presentazione di un rilievo accurato delle superfici boscate accompagnato da una relazione, a firma di tecnico abilitato e di comprovata esperienza, che attesti l'effettiva estensione dell'area boscata, e che ne descriva lo stato evolutivo e le categorie vegetazionali e fitosociologiche prevalenti e la eventuale forma di gestione del bosco. In questo

modo l'Ente è in grado di stabilire se occorra assoggettare l'intervento alle disposizioni previste per gli interventi nelle altre aree tutelate per legge, oppure se non ricada nell'ambito tutelato. Inoltre, l'analisi effettuata contribuirebbe ad incrementare le informazioni sullo stato di salute e sulla evoluzione delle formazioni vegetazionali nel territorio comunale, strumento al momento assente, ma di sempre crescente rilevanza per una corretta interpretazione dei fenomeni evolutivi delle reti ecologiche.

La superficie forestale che risultasse in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. e) e della L.R. 6/2005 (bosco), verrebbe quindi assoggettata a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e a vincolo idrogeologico, come definito dall'art. 11 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., mentre le parti del territorio che non risulteranno più coperte da superfici boscate si riterranno non più soggette a vincolo paesaggistico e pertanto non sottoposte alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica.

Si fa presente che le aree boscate sono definite nella Legge Regionale n. 6 del 23/02/2005 e ss.mm.ii., all'art. 2 comma 1 lettera "e) *bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.*"

Inoltre, in sede di presentazione del progetto, dovrà essere redatta apposita dichiarazione relativa alla verifica in merito alla insussistenza delle prescrizioni derivanti dal "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge n. 353 del 21/11/2000, garantendone il rispetto secondo la specifica prescrizione di seguito riportata: *"le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e*

*di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”* Tale prescrizione vuole essere una sorta di presa d'atto da parte del proponente di quanto deliberato ordinariamente dal Comune, il quale, come da prassi, provvede in maniera ordinaria all'aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, come infatti ultimamente aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 420 del 23.09.2022.

L'inserimento del nuovo articolo nelle N.T.A. non induce delle pressioni sul territorio, sull'ambiente e sugli elementi di qualità ambientale, inoltre non determina incremento del carico urbanistico né trasferimento di capacità edificatoria o opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione di Incidenza, per questo la presente proposta di variante al vigente Piano Regolatore viene sottoposta ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del paragrafo A.3) della Delibera della Giunta Regione Marche n. 1647 del 23.12.2019, avente ad oggetto “Linee guida regionali per la Valutazione ambientale strategica”.

Trattandosi esclusivamente di modifica normativa relativa alle modalità di intervento non incidente comunque su indici e parametri urbanistico-edilizi, sulla destinazione d'uso delle aree, sulla distribuzione dei carichi insediati, sulla dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/68, la variante in argomento può rientrare nel novero delle varianti non sostanziali al P.R.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e ss.m.ii.